



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 185 del 9 Aprile 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionycoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 25 marzo 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GIRONE UNICO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Gara: A.S.D SPONGANO CALCIO – A.S.D. ATLETICO CARMIANO MAGLIANO del 03/03/2024, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D SPONGANO CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Lecce, di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 07/03/2024, a mezzo della quale veniva comminata alla società A.S.D SPONGANO CALCIO l'ammenda di euro 1.000,00 e la sanzione della squalifica del campo per due giornate di gara – con l'obbligo di disputare tali gare a porte chiuse; al dirigente RIZZELLO FABIO la sanzione sportiva dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 14/03/2024; al tecnico SCIOLTI MICHELE la sanzione sportiva dell'inibizione a svolgere ogni attività fino all'11/04/2024; al calciatore EL HARCHAOUI SALAHEDDINE la sanzione sportiva della squalifica fino al 07/03/2026; al calciatore PASCALI NICOLÒ la sanzione sportiva della squalifica per sei giornate effettive; al calciatore LATINO LUIGI la sanzione sportiva della squalifica per cinque giornate effettive.

Ritenuto in fatto

Con atto dell'8 marzo 2024 la società A.S.D. Spongano Calcio preannunciava reclamo ex art. 76, comma 3, C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, operante presso la Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata sul C.U. n. 52 del 7 marzo 2024, con cui quest'ultimo aveva comminato le sanzioni in epigrafe indicate.

La reclamante richiedeva copia degli atti ufficiali posti a fondamento della decisione in esame - che le venivano inviati il successivo 11 marzo 2024.

Con atto del 13 marzo 2024 la reclamante dava seguito al preannunciato reclamo dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale.

Con decreto del 18 marzo 2024, pubblicato sul C.U. n. 169 del C.R. Puglia, il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio, per la discussione del reclamo.

La società reclamante motiva il complessivo atto di gravame affidando le proprie doglianze – relativamente alle singole sanzioni impugnate – ad una pluralità di argomentazioni, evidenziando i travisamenti fattuali su cui si sarebbe, in tesi, fondata la gravata decisione.

In particolare la reclamante lamenta l'erroneità ed ingiustizia della decisione gravata, per essersi la stessa fondata su di una ricostruzione fattuale - operata dal direttore di gara e dal commissario di campo designato dal Comitato Regionale - distorta e non rispondente ai reali accadimenti.

Vengono valorizzate plurime presunte discrasie tra quanto verificatosi in occasione dello svolgimento della gara – anche successivamente al termine dei tempi regolamentari e al di fuori del terreno di gioco – e quanto riportato negli atti ufficiali.

Analizzando partitamente la ricostruzione offerta da parte reclamante, con specifico riferimento alle sanzioni inflitte alla società, si rileva come - secondo la prospettazione offerta - la descrizione degli eventi contenuta nel comunicato impugnato sarebbe falsa o illogica, poiché basata su irrazionali differenziazioni descrittive, evincibili dal raffronto tra quanto riportato dal direttore di gara e quanto riportato dal commissario di campo.

Le condotte legittimanti la responsabilità della società, per fatti violenti dei propri sostenitori, seppur non completamente contraddette nell'atto di reclamo, sarebbero però state riportate dall'arbitro difformemente rispetto a quanto effettivamente verificatosi.

Tale anomalia narrativa viene altresì valorizzata anche con riferimento all'episodio, riferito dall'arbitro, dell'avvenuta aggressione ai suoi danni da parte di un tesserato della società reclamante.

Con riferimento alle sanzioni inflitte ai tesserati, la reclamante contestava la qualificazione giuridica concreta operata dal giudice di prime cure, argomentando nel senso dell'assenza di tono minatorio nelle espressioni proferite dal Latino (per il quale viene altresì richiesto il riconoscimento delle attenuanti della provocazione e del concorso del fatto dell'offeso), della carenza di finalizzazione pregiudizievole delle frasi pronunciate dal Pascali (senza negare la commissione di condotta irrispettosa da parte dello stesso, per il quale si richiede di riconoscere l'attenuante del concorso del fatto dell'offeso) e dell'erroneità del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione comminato al Rizzello.

Quanto alla sanzione irrogata al tecnico Sciolti si rileva l'assenza di comportamento minatorio e la sussistenza di una condotta meramente ingiuriosa.

In relazione, invece, alla squalifica per anni due inflitta all'El Harchaoui, la reclamante – nel riconoscere l'indubbia gravità di quanto occorso – indica la possibile riconducibilità dell'atto nell'alveo della più mite fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. b, C.G.S., diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, che ha optato per l'operatività dell'art. 35, comma 2, C.G.S.

Infine, con riferimento alle sanzioni dell'ammenda e dell'obbligo di disputare due gare in campo neutro ed a porte chiuse, la società reclamante lamenta il deficit di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni inflitte, insistendo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 29 C.G.S..

Per contrastare l'attendibilità e credibilità del referto di gara e dell'atto a firma del commissario di campo, atti posti a esclusivo fondamento della pronuncia impugnata, la reclamante allega un file digitale contenente una ripresa video effettuata *“da una libera spettatrice presente sugli spalti”*.

Conclusivamente richiede, in via principale, l'annullamento delle sanzioni dell'ammenda e dell'obbligo di disputare due gare a porte chiuse e in campo neutro, la riduzione della squalifica inflitta al Latino a due giornate, la riduzione della squalifica inflitta al Pascali a tre giornate, la riduzione dell'inibizione inflitta allo Sciolti a giorni sedici e la riduzione della squalifica comminata all'El Harchaoui alla pena ritenuta di giustizia.

In via subordinata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, richiede la riduzione ad euro 300,00 della sanzione pecuniaria, la revoca del solo obbligo di disputare le gare a porte chiuse, la riduzione della squalifica inflitta al Latino a tre giornate, la riduzione della squalifica inflitta al Pascali a quattro giornate, la riduzione dell'inibizione inflitta allo Sciolti a giorni ventitré.

In via ulteriormente gradata insiste per la mitigazione complessiva delle sanzioni irrogate.

È pervenuta, in data 20 marzo 2024, memoria da parte della reclamante ex art. 77, comma 2, del Codice, con la quale – fermo il riportarsi a quanto in precedenza dedotto – argomenta in ordine all'ammissibilità e acquisibilità del mezzo istruttorio, costituito dalla ripresa audiovisiva prodotta.

All'odierna udienza sono presenti, per la A.S.D. Spongano Calcio, il Presidente della società ed il difensore della reclamante, Avv. Matteo Candela del Foro di Lecce, come da atto di nomina depositato in udienza.

Dopo la relazione il difensore della reclamante – nel riportarsi all'atto depositato – ha precisato la circostanza per cui non risultano essere stati accesi fumogeni, né esplosi petardi, in occasione della gara.

Il Presidente della società ha, inoltre, revocato in dubbio la descrizione offerta dagli atti ufficiali di gara.

I rappresentanti della parte hanno, conclusivamente, insistito per l'accoglimento delle conclusioni, così come formulate nel reclamo.

Dopo aver richiesto, al direttore di gara e al commissario di campo designato dal C.R. Puglia, un supplemento di rapporto in ordine all'effettivo svolgersi degli accadimenti, si è svolta la discussione in Camera di Consiglio, al termine della quale è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono.

Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità del reclamo con riferimento alla posizione del dirigente Rizzello Fabio, la cui inibizione – inferiore a giorni trenta – è espressamente non reclamabile, stante il disposto di cui all'art. 137, comma 3, lett. c, C.G.S..

La molteplicità delle questioni sollevate con il reclamo consente a questa Corte di aderire ad una definita prospettiva ermeneutica, riferibile a plurime questioni interpretative controverse costantemente valorizzate negli atti d'impugnazione, formulando un apparato argomentativo compendiabile nelle massime di riferimento contenute nella presente decisione.

Principiando dalle questioni preliminari di rito, s'impone a questa Corte la necessità di configurare limiti e ambito applicativo dell'ammissibilità dell'utilizzo del mezzo audiovisivo nei procedimenti instaurati dinanzi agli organi della giustizia sportiva territoriale.

Tale tematica, infatti, con precipuo riferimento alle impugnazioni avverso le delibere dei Giudici Sportivi Territoriali, è risultata oggetto di numerose sollecitazioni.

Lo statuto dell'ammissione e acquisizione dei mezzi di prova *in subiecta materia* si fonda, primariamente, sull'attribuzione di valore qualificato ai referti degli ufficiali di gara (ivi compresi i cd. supplementi di rapporto) e agli atti a firma dei commissari di campo, eventualmente presenti.

Tanto è a dirsi con riferimento sia alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare (art. 61, comma 1, C.G.S.), sia agli "*altri procedimenti*" (in cui si dibatta del comportamento dei sostenitori delle squadre, della regolarità dello svolgimento della gara e della regolarità del campo di gioco: art. 62, commi 1 e 2, C.G.S.).

Sul punto l'ampia produzione dei giudici sportivi non ha mai mutato orientamento circa l'assoluta primazia degli atti ufficiali rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. la recentissima C.S.A., sez. I, 13 marzo 2023, n. 165; C.S.A., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/ C.S.A., ripresa da Corte Fed. App., 15 ottobre 2019, n. 7).

Agli atti degli ufficiali di gara, infatti, è riconosciuta la natura di fonte privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (Corte. Giust. Fed., 25 novembre 2010, in C.U. n. 132/ C.S.A. 21 luglio 2020, n. 245; cfr. altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

Va, dunque, ribadita l'affermazione, costante nella giurisprudenza sportiva federale e da cui questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni per discostarsi, secondo cui dall'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come i rapporti del direttore di gara costituiscano piena prova dei fatti ivi rappresentati.

Conseguentemente la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante.

In virtù di ciò, l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il proprio convincimento in quanto, ad esempio, non contenente elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.

Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice nella disamina del materiale probatorio (cfr., ex plurimis, Corte Fed. App., sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Chiarita la "regola d'ingaggio" generale, quanto alla valenza probatoria degli atti ufficiali (e precisato che non ci si concentrerà, esulando dal thema decidendum, sul meccanismo acquisitivo tipico dei procedimenti instaurati su azione del Procuratore Federale – o degli altri soggetti legittimati – dinanzi ai Giudici Federali), è necessario segnalare, tuttavia, che il legislatore sportivo contempla ipotesi in cui è consentito rivolgersi a fonti ulteriori e diverse, per definire la piattaforma probatoria su cui fondare le decisioni dei Giudici Sportivi.

Ciò mediante una costruzione "a cerchi concentrici" dello statuto della prova, come emergente in maniera plastica dall'analisi dell'art. 61 C.G.S..

Il substrato normativo appare, infatti, chiaro nel perimetrare – vieppiù, come si vedrà, per i procedimenti inerenti alle competizioni svolgentesi sotto l'egida della L.N.D. – la natura, i limiti e l'oggetto del ricorso ai mezzi audiovisivi, quali mezzi di prova utilizzabili per fondare il convincimento del Giudice.

Dopo aver scolpito la *lex generalis* di cui al primo comma dell'art. 61, relativa al valore rafforzato del referto arbitrale e degli atti ad esso equiparati, il secondo comma della norma in commento statuisce che "[g]li organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione".

Tale portato normativo costituisce diretta applicazione di quanto contemplato nel precedente art. 58, comma 1, C.G.S., laddove si prevede che "[i] mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva, nei casi previsti dall'ordinamento federale".

Si deduce dunque, dal secondo comma dell'art. 61, che la prova audiovisiva può essere sempre utilizzata, a prescindere dal rango della competizione, nei casi di errore in persona, sempre che ricorrano le garanzie tecnico-documentali richieste.

Quanto a quest'ultimo requisito, la Corte ritiene – sempre con riferimento ai soli casi di errore in persona – che possa legittimamente farsi riferimento all'insegnamento dei supremi organi giurisdizionali sportivi, allorquando argomentano nel senso che il quadro regolatorio vigente non impone che il giudice debba dar conto esplicitamente alle parti della verifica svolta in ordine alla rispondenza delle riprese a garanzie tecniche e documentali né, d'altra parte, prescrive specifiche condizioni nelle quali la piena garanzia tecnica e documentale si sostanzia.

Per utilizzare tale strumento di prova deve ritenersi quindi sufficiente che gli organi di giustizia ritengano che le riprese acquisite agli atti siano sufficientemente chiare ed attendibili e che siano in grado di costituire un elemento probatorio integrativo degli ulteriori elementi raccolti (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 38 del 2020; Corte Fed. App., Sez. Un., n. 0040/CFA/2022-2023).

Appare evidente, già da questa prima perimetrazione, come l'eccezione alla regola contenuta nel primo comma dell'art. 61 sia soggetta a una limitazione della propria potenzialità applicativa, nel senso di ritenere ammissibile il ricorso al mezzo audiovisivo – senza le garanzie procedurali imposte dal terzo comma della norma - che di qui a breve si esporranno – nel solo nel caso di scambio di persona.

Devono dunque sussistere, per l'ingresso del mezzo audiovisivo, due elementi indefettibili: il thema probandum deve inerire ad un errore del direttore di gara nell'individuare il soggetto autore dell'infrazione e la prova richiesta deve possedere i caratteri dell'affidabilità tecnica e della piena integrità digitale.

Al netto di tale ipotesi, residua (come si argomenterà) per l'utilizzo della prova audiovisiva e con specifico riferimento ai campionati organizzati in ambito dilettantistico, uno spazio applicativo estremamente contenuto.

Il terzo comma dell'articolo in commento, peraltro, esplicita una limitazione ancora più resistente all'ingresso del mezzo di cui si discute nell'alveo del processo sportivo.

Esso, infatti, prevede che “[p]er le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo Nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del competente Giudice Sportivo una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. **L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione o della richiesta.** Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice Sportivo Nazionale l'esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema sanzionato dall'arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati”.

Accanto alla prima eccezione, contenuta nel secondo comma, si aggiunge – con ulteriore caratterizzazione reciprocamente concentrica – una seconda e più circoscritta limitazione, in base alla quale l'utilizzo delle riproduzioni audiovisive è consentito, per le sole competizioni organizzate dalle due Leghe maggiori, esclusivamente per accertare ipotesi concretamente riconducibili alle fattispecie astratte di condotta violenta, condotta gravemente antisportiva e utilizzo di espressione blasfema, a condizione – però – che tali fatti siano stati del tutto obliati nei rapporti degli ufficiali di gara e negli atti ad essi equiparati.

A ciò si aggiunge un ulteriore requisito: la possibilità che il patrimonio cognitivo del Giudice venga integrato dal mezzo probatorio in questione, per le sole tre ipotesi tassativamente nominate (tanto qualora ci si dolga dell'omessa sanzione, quanto nei casi di travisamento dei fatti), è subordinato al rispetto di un rigoroso e stringente meccanismo processuale, il quale impone al tesserato o alla società che vogliono avvalersi della prova video di depositare – a pena d'inammissibilità – entro le ore 16 del giorno feriale successivo alla gara al competente Giudice Sportivo una richiesta di analisi del materiale video, di provata e documentata provenienza, corredata dal video di cui si chiede l'acquisizione e dalla prova dell'avvenuto deposito del contributo economico, pari a euro cento.

La definizione, valevole ai soli fini dell'utilizzo del particolare mezzo di prova, della fattispecie di condotta gravemente antisportiva (unica legittimante, assieme alla condotta violenta e alla blasfemia, al di fuori dell'ipotesi di *error in persona* e per i soli campionati professionistici maggiori, il ricorso al mezzo audiovisivo), è contenuta nel successivo comma quarto.

Tuttavia la disposizione maggiormente rilevante ai fini che qui occupano è certamente quella contenuta nel comma quinto del più volte citato art. 61, C.G.S., in base al quale “**[l]e disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo**”.

Costituisce quella appena enunciata una limitazione netta alla possibilità di utilizzare la prova audiovisiva nei campionati dilettantistici: in tali ultime competizioni, infatti, il ricorso allo strumento in argomento è circoscritto – al netto delle ipotesi di *error in persona* di cui al secondo comma dell'art. 61 – **ai soli casi di eventi totalmente obliterati dalla valutazione dell'arbitro e ai casi di travisamento dei fatti** (ovverosia di ipotesi in cui al tesserato sanzionato non è affatto riconducibile la condotta imputatagli negli atti ufficiali di gara), **con riferimento esclusivamente alle fattispecie di condotta violenta** (per tale dovendosi intendere, ex art. 35, comma 1, C.G.S., ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara) **e di uso di espressione blasfema**.

L'incedere argomentativo ora esposto trova supporto nelle pronunce della giurisprudenza sportiva nazionale endofederale (da ultimo, Corte Sport. App. naz., sez. III, n. 0182/2023-2024; n. 165/2022-2023).

Va segnalato, inoltre, che – a mente dell'art. 62, comma 1, C.G.S. – **il ricorso al particolare mezzo di prova costituito dalle immagini televisive è legittimato altresì, subordinatamente alla sussistenza delle formalità procedurali dettagliatamente contenute nell'art. 61, comma 3, C.G.S., nei procedimenti aventi ad oggetto fatti diversi dalle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, limitatamente alle condotte compiute dai sostenitori delle squadre e nei soli casi di fatti particolarmente violenti, non rilevati – anche parzialmente – dagli ufficiali di gara** e dagli altri soggetti di cui all'art. 62, primo comma, primo periodo, C.G.S..

All'esito di quanto dinanzi esposto è possibile formulare i seguenti principi di diritto:

1) “**Nell'ambito dei procedimenti instaurati dinanzi agli organi di giustizia sportiva, relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, è sempre consentito l'utilizzo, anche in assenza di richiesta di parte, di riprese televisive o di filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, al solo fine di evidenziare un *error in persona* nell'individuazione, contenuta negli atti ufficiali di gara, del soggetto destinatario di un provvedimento di ammonizione, espulsione o allontanamento**”.

2) “**Nell'ambito dei procedimenti instaurati dinanzi agli organi di giustizia sportiva, relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, la società o i tesserati interessati (oltre che il Procuratore federale e il commissario di campo, eventualmente designato) possono richiedere, con le modalità e i termini previsti, a pena d'inammissibilità, dall'art. 61, comma 3, C.G.S., l'utilizzo di riprese televisive o di filmati di documentata provenienza, al fine di sottoporre al sindacato giudiziale esclusivamente fatti di condotta violenta o di uso di espressione blasfema totalmente omessi negli atti ufficiali di gara, ovvero erroneamente attribuiti dall'arbitro al tesserato sanzionato. L'utilizzo del mezzo audiovisivo è consentito, ove sia adempiuto il procedimento previsto dall'art. 61, comma 3, cit., altresì nei casi di comportamenti particolarmente violenti posti in essere dai sostenitori di una squadra, nel caso in cui essi non siano stati riportati, anche parzialmente, negli atti ufficiali di gara**”.

Nel caso del reclamo oggetto della presente delibera, poiché il filmato di cui si chiede l'acquisizione è del tutto privo dei requisiti minimi di affidabilità e integrità tecnica richiesti dalle norme menzionate, oltre che tendente non a valorizzare uno scambio di persona o una condotta sfuggita al controllo del direttore di gara, bensì a sollecitare una diversa lettura delle risultanze degli atti ufficiali di gara, va dichiarata l'inammissibilità della richiesta probatoria formulata dalla reclamante.

Sciolti gli interrogativi incentrati sull'ammissibilità, preliminare in rito, del mezzo di prova richiesto, è possibile ora concentrarsi sull'esame del merito delle censure versate nel reclamo.

Va primariamente evidenziato come la narrazione contenuta negli atti ufficiali a firma del direttore di gara appaia sostanzialmente coerente – seppur con lievi difformità, inidonee a incidere sui presupposti sostanziali di sanzionabilità dei comportamenti descritti – con quanto riferito nel referto proveniente dal commissario di campo, designato in occasione dell'incontro.

Tale reciproca congruenza risulta irrobustita dai chiarimenti resi da entrambi i soggetti menzionati, richiesti da questa Corte e tempestivamente forniti a mezzo supplemento di rapporto.

In tal modo risulta una fisionomizzazione fattuale integrata, lineare e armonica, avverso la quale non valgono a instillare dubbi razionali le argomentazioni spese da parte reclamante nel proprio atto, a mezzo del quale si esorta questa Corte a procedere a una revisione acritica delle risultanze procedurali, priva di referenti concreti e scaturente da una mera rilettura alternativa parziale delle risultanze di causa.

Esaminando, in primo luogo, le condotte dei sostenitori della società A.S.D. Spongano, va rilevato come gli stessi si siano resi responsabili dei comportamenti violenti censurati dall'art. 26, comma primo, C.G.S. Essi, infatti, pur volendo aderire alla più mite (ma non per questo meno allarmante) prospettazione contenuta nel referto del commissario di campo, hanno acceso poco meno di dieci fumogeni all'interno della tribuna loro riservata, hanno determinato l'esplosione – nel medesimo ambito spaziale – di circa cinque petardi di elevata magnitudo e, soprattutto (ciò che trova conferma anche nel referto arbitrale), hanno lanciato all'interno del terreno di gioco un bidone della spazzatura, dalle dimensioni non contenute, contenente al proprio interno bottiglie in rame, accendini e aste in plastica.

Il lancio di tali oggetti, potenzialmente contundenti, che risultano essere stati introdotti all'interno del terreno di gioco, scavalcando l'ostacolo costituito dalla recinzione, a pochi metri di distanza dal direttore di gara e dai tesserati delle due squadre, ha determinato – in tal modo – un pericolo concreto per l'incolumità fisica dei partecipanti alla competizione e di quanti si fossero trovati nei pressi delle zone interessate dal lancio del predetto materiale, oltre che della sicurezza pubblica in occasione dello svolgimento dell'evento sportivo.

L'art. 26, C.G.S., nel sanzionare le società per i fatti violenti commessi dai propri sostenitori in occasione della gara, anche nelle aree limitrofe all'impianto (e non al solo terreno) di gioco, configura una forma di responsabilità oggettiva - che ha costituito oggetto di profonde riflessioni dottrinali.

Nell'intelaiatura normativa attuale il Codice sembra abbia diversamente trasfigurato la responsabilità oggettiva in responsabilità "aggravata", non a caso esorcizzabile (in aggiunta ai casi classici di ricorrenza del caso fortuito e della forza maggiore) in presenza della sussistenza di una causa scriminante complessa, nella specie costituita dalla presenza di almeno tre tra le fattispecie esimenti scolpite nell'art. 29 del Codice.

Va, inoltre, sottolineato come la pericolosità delle condotte poste in essere sia connessa alla potenzialità dannosa delle stesse e prescinde dagli effetti realizzatisi concretamente, i quali possono costituire tutt'al più delle circostanze aggravanti o delle fattispecie autonome (cfr., *ex plurimis*, Giudice Sport., sez. 1^a LNPA, in C.U. 28 gennaio 2013, n. 137/GS).

Accertata la sussunzione dei fatti occorsi nell'alveo della fattispecie menzionata, vanno effettuate alcune correzioni quanto alla dosimetria sanzionatoria impiegata nella decisione impugnata.

Il tenore complessivo dei fatti verificatisi (connotati da indubbia gravità, ma al contempo correlati a comportamenti di un numero contenuto di tifosi), unitamente all'assenza di analoghi precedenti in capo alla A.S.D. Spongano, induce a riformare la decisione di primo grado in ordine all'entità della sanzione, che risulta in sé eccessivamente gravosa.

La gamma delle sanzioni applicabili, nel caso di società appartenente al settore dilettantistico, è contenuta nel comma quarto dell'art. 26, a mente del quale *"[s]e la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate"*.

Si evince, chiaramente, che solo nel caso di reiterazione delle condotte a seguito di plurime diffide è consentito, all'organo giudicante, individuare quale limite edittale minimo quello della squalifica del campo per non meno di due giornate.

Nel caso di specie, l'indubbia gravità delle condotte riconducibili ai sostenitori della reclamante può trovare adeguata e proporzionata censura mediante l'applicazione congiunta (prevista solo nei casi particolarmente gravi e già di per sé trascendente il minimo edittale, consistente nella sola chiusura di uno o più settori dell'impianto di gioco) delle sanzioni di cui alle lett. e) e f) dell'art. 8, comma 1, C.G.S., per una sola giornata di gara (sanzione già scontata dalla reclamante) e nell'applicazione cumulativa della sanzione pecuniaria, nel minimo edittale previsto dal menzionato quarto comma.

Giungendo all'esame delle condotte qualificabili, a vario titolo, quali violente o gravemente antisportive, va replicato il medesimo argomentare poc'anzi espresso, relativo alla sostanziale coerenza logico-descrittiva rinvenibile negli atti ufficiali di gara e nei chiarimenti tempestivamente forniti a questa Corte.

Tanto deve rilevarsi, anzitutto, con riferimento alla sanzione irrogata al calciatore El Harchaoui, il quale si è reso responsabile di condotte esecrabili, gravemente minacciose e insostenibilmente violente nei confronti del direttore di gara, in guisa da far ritenere il suo censurabile comportamento pienamente sussumibile nell'alveo della condotta violenta di cui all'art. 35, comma 1, C.G.S., come recentemente novellato, il quale prevede – ora – la sanzione minima di anni due di squalifica.

La giurisprudenza endofederale ha costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta, più propriamente, di una figura istituzionale che, in campo, rappresenta il regolamento del gioco del calcio e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte Federale d'Appello, Sez. Un., n. 052/CFA/2021-2022; n. 054/CFA/2021-2022; n. 056/CFA/2021-2022; n. 003/CFA/2022-2023; n. 066/2022-2023; n. 011/CFA/2023-2024).

Il legislatore federale, nella positivizzazione delle conseguenze punibili nel caso sia stato posto in essere un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si sia concretizzato in un'azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara, ha distinto la condotta solo idonea a produrre una lesione personale da quella determinante una lesione fisica, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica.

Mentre nel primo caso è applicata la sanzione di cui all'art. 35, comma 2, C.G.S. (prescindendosi dalla causazione di danni fisici agli ufficiali di gara, poiché si è in presenza di un illecito di mera condotta, nel quale il fatto punibile si esaurisce nel compimento dell'azione, senza che rilevi l'eventuale conseguenza dell'azione medesima), nell'ipotesi di cui al comma quarto opera (per utilizzare le parole del supremo organo giurisdizionale endofederale, a partire da Corte Fed. App., Sez. Un., n. 011/CFA/2023-2024) un'aggravante avente natura oggettiva, priva dei referenti concettuali che caratterizzano il concetto di "malattia", a mente dell'elaborazione formatasi sull'art. 582 del codice penale.

Ciò detto, l'aver rincorso l'arbitro con intento aggressivo, l'averlo spintonato violentemente con entrambe le mani, l'averlo stratonato e l'avergli impedito l'ingresso nel proprio spogliatoio costituiscono comportamenti – accompagnati da minacce indicibili – certamente riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 35 C.G.S., poiché caratterizzate da inaccettabile impetuosità, tese a porre in pericolo l'incolumità fisica del direttore di gara e caratterizzate dall'esercizio di attività coercitiva.

A nulla valgono le parziali rimostranze della reclamante, la quale – nel corpo dell'atto di reclamo – appare lodevolmente consapevole della gravità insopprimibile del comportamento assunto dal proprio tesserato.

Considerazioni parzialmente divergenti devono formularsi, solo con riferimento al *quantum* sanzionatorio, con riferimento alle sanzioni applicate all'allenatore Sciolti e ai calciatori Latino e Pascali, tutti ritenuti responsabili di condotte ingiuriose ovvero irraguardose nei confronti del direttore di gara.

Quanto allo Sciolti si rileva come lo stesso si sia pacificamente reso responsabile di atti esclusivamente ingiuriosi, non tracimati in fattispecie caratterizzate da tenore pervicacemente offensivo o minaccioso.

Stante il tenore delle espressioni proferite, isolate e unisussistenti, si ritiene congruo riconoscere le circostanze attenuanti innominate di cui all'art. 13, comma 2, C.G.S., idonee a mitigare lievemente la sanzione irrogata secondo l'indicazione contenuta nel dispositivo della presente delibera, a causa dell'essere avvenuto il colorito scambio nelle fasi finali di una gara tecnicamente concitata.

Con riferimento alle sanzioni applicate ai calciatori Pascali e Latino (rispettivamente di sei e cinque giornate di gara), ritenuti responsabili di condotta irraguardosa ex art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., va evidenziato come il presupposto sanzionatorio appaia pienamente riscontrato dalle risultanze ufficiali e sia stato ulteriormente rafforzato dai chiarimenti resi dall'ufficiale di gara e dal commissario di campo.

Quanto alla posizione del Pascali, indubitabile si staglia la caratterizzazione ingiuriosa e minacciosa delle espressioni dallo stesso pronunciate.

La stessa reclamante non controverte l'avvenuta esternazione di frasi blasfeme e ingiuriose rivolte all'arbitro della gara.

Ciò che rende obbligatoria l'applicazione del minimo sanzionatorio edittale previsto dalla norma (ovverosia, quattro giornate di squalifica), a nulla rilevando l'invocata applicazione dell'attenuante del concorso del fatto della persona offesa (sulla cui ricorrenza nel caso di condotta diretta verso l'arbitro si nutre più d'un dubbio) e non potendo operare, nella specie, nessun'altra circostanza attenuante, in considerazione del vasto *spatium deliberandi* intercorso tra il principio della condotta minacciosa e il termine della medesima, protrattasi fino al termine della gara: il Pascali si era appositamente collocato all'ingresso degli spogliatoi, dopo l'avvenuta espulsione, per perseverare nella condotta offensiva.

In ordine al Latino va sottolineato come tanto il direttore di gara, quanto il commissario di campo, risultino perfettamente concordi nell'imputargli la pronuncia di espressioni ingiuriose e aventi un tono indirettamente minaccioso.

Tali espressioni risultano essere state proferite non solo sul terreno di gioco, in occasione dell'espulsione del medesimo per una condotta scorretta nei confronti di un avversario, ma altresì dalla medesima posizione geografica assunta dal Pascali, ovverosia dall'ingresso dell'area antistante gli spogliatoi.

In relazione alla posizione del Latino, certamente riconducibile alla fattispecie della condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara (e, come tale, meritevole quantomeno della sanzione della squalifica per quattro giornate di gara), non appare consentito riconoscere alcuna circostanza attenuante: non quelle della provocazione e del concorso del fatto dell'offeso di cui alle lett. a) e b) dell'art. 13, comma 2, C.G.S. (in difetto di qualsivoglia principio di prova in ordine alle paventate conseguenze lesive dallo stesso patite a seguito di un gesto violento compiuto, nei suoi confronti, da un calciatore avversario), né le attenuanti cd. innominate, per le medesime motivazioni già poste a base dell'identico diniego operato nei confronti del Pascali.

In definitiva, quanto al Pascali e al Latino, in virtù della pacifica riconducibilità delle condotte tenute alla fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., in difetto di circostanze attenuanti validamente riconoscibili e in omaggio al disvalore oggettivo e alla rimproverabilità soggettiva dei comportamenti concretamente esternati, la Corte ritiene equo, congruo e proporzionato applicare agli stessi la sanzione della squalifica per quattro giornate.

In considerazione del parziale accoglimento del reclamo, consegue la restituzione della tassa reclamo depositata dalla reclamante.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella predetta composizione,

DELIBERA

- 1) in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di comminare la sanzione sportiva della disputa di n. 1 gara in campo neutro ed a porte chiuse (sanzione già scontata);
- 2) di ridurre l'ammenda ad € 500,00;
- 3) di confermare la squalifica comminata al calciatore El Harchaoui Salaheddine;
- 4) di ridurre a 4 giornate di gara la squalifica comminata al calciatore Pascali Nicolò;
- 5) di ridurre a 4 giornate di gara la squalifica comminata al calciatore Latino Luigi;
- 6) di ridurre la squalifica comminata all'allenatore Sciolti Michele al 06/04/2024;
- 7) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.

Il Relatore
Avv. Daniele LABIANCA

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 9 Aprile 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 09/04/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci